



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0006561 P-4.22.1  
del 31/05/2016



14141139

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche  
sociali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. COM (2016) 235.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE

**Relazione**

**ai sensi dell' art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:** Proposta di Direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

**Codice della proposta:** COM (2016) 235 final del 29/04/2016

**Codice del Consiglio:** 8535/16

**Codice interistituzionale:** 2016/0124 (NLE)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

**PREMESSA: FINALITÀ E CONTESTO**

La proposta, che assume la forma di una Direttiva del Consiglio, ha la finalità di dare attuazione all'accordo tra Cogeca, EFT e Europêche relativo all'attuazione della convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), proponendo un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE e consolidando un quadro giuridico idoneo alle condizioni di lavoro del settore della pesca marittima.

**RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO EUROPEO**

**1. Rispetto del principio di attribuzione (correttezza base giuridica)**

In base al principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art.5, parr.1 e 2 TUE). L'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE dispone che "gli accordi

*conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato".*

L'accordo concluso da Cogeca, ETF e Europêche punta, coerentemente con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b) del TFUE, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi adibite alla pesca marittima per quanto riguarda le norme minime che disciplinano il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e le cure mediche. L'articolo 155, paragrafo 2, costituisce pertanto la base giuridica appropriata della proposta della Commissione.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta conformemente al principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) trova riscontro nella necessità di un'azione a livello comunitario, dato che la pesca marittima è un settore transfrontaliero attivo in tutto il mondo. I pescherecci battono bandiere di diversi Stati dell'UE ed operano anche al di fuori delle acque territoriali dello Stato membro dell'UE di bandiera, in acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri e in acque internazionali. La flotta d'altura dell'UE opera nelle acque internazionali (in alto mare) e si appoggia ad accordi bilaterali con paesi terzi.

Va osservato, altresì, che nonostante la decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione n. 188 dell'OIL7, il processo di ratifica è stato molto lento. La ratifica da parte di solo alcuni Stati membri dell'UE non garantirebbe ai pescatori condizioni di vita e di lavoro equamente dignitose all'interno dell'UE e pari condizioni di competitività tra gli Stati membri dell'UE. Inoltre, continuerebbero ad esistere condizioni di lavoro disomogenee per i pescatori all'interno della stessa UE.

La direttiva proposta si basa sulle vigenti norme internazionali e dell'UE, tenuto conto dello specifico ambiente di lavoro del settore. Essa garantisce un livello simile di condizioni di vita e di lavoro dignitose, parità di condizioni in termini di competitività tra gli Stati membri dell'UE, disponendo l'entrata in vigore simultanea e il recepimento uniforme in tutti gli Stati membri delle norme della convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007 cui la proposta si riferisce. Essa allinea, inoltre, la situazione dei pescatori a quella di altre professioni marittime.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Il principio di proporzionalità previsto nell'art. 5 del TUE prevede che *"il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati"*. La proposta in esame risulta in rapporto con la finalità perseguita, in quanto non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, limitandosi unicamente al recepimento - nel diritto dell'UE - delle norme aggiornate contenute nella convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. L'iniziativa si basa su un accordo concluso dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, lasciando agli Stati membri dell'UE la possibilità di mantenere o di stabilire norme più favorevoli ai lavoratori e la flessibilità necessaria per tener conto delle specifiche caratteristiche della loro situazione nazionale.

# VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELLE SUE PROSPETTIVE NEGOZIALI

## 1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta è accompagnata da una valutazione di impatto proporzionata, preparata dai servizi della Commissione, che comprende anche la valutazione della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità delle clausole dell'accordo rispetto al quadro giuridico UE.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Si rinvia a quanto precisato sugli effetti nell'ordinamento nazionale

## VALUTAZIONE D'IMPATTO

### 1. Impatto finanziario

Non si rilevano elementi degni di nota.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale:

Si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni.

La finalità della Direttiva in esame è quella di dare attuazione alla Convenzione OIL n.188 del 2007, che garantisce un'adeguata tutela degli addetti al settore della pesca in tutto il mondo, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, con particolare riferimento agli aspetti giuslavoristici, nonché al regime previdenziale e assicurativo. In proposito si ritiene utile precisare che la Convenzione OIL n.188/2007, agli articoli 34, 35 e 36 prevede l'impegno di ogni Stato membro ad assicurare alla categoria dei pescatori una protezione completa in materia di sicurezza sociale, tenendo conto del principio di parità di trattamento, con riferimento alla cittadinanza, e di condizioni di lavoro. La stessa Convenzione, agli articoli 38 e 39, in merito agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, prevede che la protezione sociale dei lavoratori appartenenti alla categoria dei pescatori possa essere assicurata tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per i lavoratori, oppure direttamente a carico degli armatori. Al riguardo, si rappresenta che la normativa italiana risulta essere conforme con i principi della Direttiva COM (2016) 235 e con quelli della Convenzione OIL n.188/2007, in quanto in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro prevede un sistema di assicurazione obbligatoria che garantisca la tutela dei lavoratori nel settore della pesca.

Per quanto di competenza dello scrivente Dicastero, relativamente ai profili della salute e sicurezza, non sussistono particolare problematiche.

Passando ad un esame più specifico della Direttiva e del relativo Accordo, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla parte 2 ("Principi generali - Responsabilità degli armatori, dei comandanti e dei pescatori") dell'Accordo allegato alla proposta di Direttiva, l'art. 5 prevede in capo all'armatore la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga di tutte le risorse necessarie per adempiere agli obblighi di cui alla proposta di direttiva (e del richiamato accordo). Il successivo capo 3 del medesimo articolo prevede una serie di obblighi in capo al comandante, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza a bordo dei pescatori. Le prescrizioni ivi riportate, di ordine generale nel settore in esame, sono già previste dall'ordinamento nazionale, e, più

precisamente, dall'art. 3 del **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298**, contenente "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" e agli articoli 5, 6, 7 e 8 del **Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271**, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".

Relativamente alla parte 5 dell'Accordo ("*Salute e sicurezza sul lavoro*"), si precisa che quanto previsto dagli articoli dal 22 al 25 (Alimentazione e alloggio), trova corrispondenza nell'allegato I del **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298**, mentre quanto previsto dagli articoli dal 34 al 36 (Sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni), trova applicazione nelle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298** e in quanto previsto dagli articoli dal 23 al 33 del **Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271**. Occorre far presente, altresì, che per tutto ciò non espressamente disciplinato dalle norme sopracitate, trova applicazione il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Età minima. Articolo 6.

In relazione alla parte III dell'Accordo ("*Condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci*"), con riguardo all'età minima, si osserva che nel nostro Stato possono iscriversi nelle matricole della gente di mare i lavoratori di età non inferiore a 16 anni (art. 119 c. nav.), non potendo essere imbarcati lavoratori di età inferiore a tali anni su tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima (art. 1 del **Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108**). In proposito si evidenzia, altresì, che la Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha elevato a 10 anni l'obbligo di frequenza scolastica ed ha disposto che in ogni caso l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Pertanto, per determinare il limite di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori, occorre verificare la sussistenza di entrambi i requisiti: l'età minima e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

#### Divieto di lavoro notturno per i minori e deroghe. Articolo 6.

Secondo l'ordinamento italiano, il lavoro notturno a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima -che non può essere prestato dai marittimi di età inferiore a 18 anni- è l'attività lavorativa prestata in un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle 5 del mattino (art. 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108). In particolare, l'art. 15 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sostituito dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.345) vieta di adibire al lavoro notturno i minori (bambini e adolescenti), ed introduce una nozione speciale di lavoro notturno (diversa da quella generale prevista Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66), definendolo come "il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le 23 e le ore 7". Particolari eccezioni alla regola sono previste nel caso in cui il minore sia adibito ad attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo: in tali casi la prestazione lavorativa potrà protrarsi non oltre le ore 24 (artt. 17 e 4, comma 2, L. 977/67). In tal caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Altra eccezione si ha per gli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni, che, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda; ciò purché tale lavoro sia temporaneo, non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tali casi i datori di lavoro dovranno dare immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore di lavoro effettuate.

Relativamente a quanto previsto dalla proposta di Direttiva, con riguardo alla disciplina dei minori (età minima e lavoro notturno), la normativa italiana risulta già conforme a quanto richiesto, con la

particolarità che nel nostro ordinamento il minore non solo deve aver compiuto 16 anni ma deve anche aver assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

Circa la possibilità, riconosciuta dalla Direttiva e già contenuta nella convenzione n. 188/2007, di autorizzare l'età minima di 15 anni in particolari situazioni, si precisa che - al momento- la stessa non è stata accolta nel nostro ordinamento.

Alla luce delle suddette osservazioni, si ritiene che l'art. 6 non richieda alcuna norma interna di adeguamento.

Con riguardo al regime dell'orario di lavoro, dei riposi e delle ferie, di cui all'art. 11 dell'Accordo in oggetto, si rappresenta, innanzitutto, che nell'ordinamento nazionale i lavoratori marittimi facenti parte dell'equipaggio che svolgono, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, devono osservare una particolare disciplina sull'orario di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108. L'orario normale di lavoro del marittimo a bordo delle navi mercantili è basata su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

Nella seguente tabella vengono riportati i limiti dell'orario di lavoro ed il regime dei riposi a bordo (escluse le brevi interruzioni):

Periodo di riferimento	Tetto massimo ore di lavoro	Limite minimo ore di riposo
24 ore	14	10
7 giorni	72	77

Le ore di riposo possono anche essere ripartite in non più di 2 periodi distinti, uno dei quali deve essere almeno di 6 ore consecutive; l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Il lavoratore marittimo che sia in disponibilità alle chiamate deve beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

Il comandante della nave ha diritto di esigere dai lavoratori prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:


- la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
- le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca ed a persone in pericolo in mare.

Non appena possibile, dopo il ripristino della normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i marittimi impegnati in attività lavorative fuori dall'orario di lavoro beneficino di un adeguato periodo di riposo (art. 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108). In riferimento alle ferie, si evidenzia che il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni; per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.

La disciplina del regime degli orari, dei riposi e delle ferie contenuta nell'art. 11 della Direttiva risulta pienamente conforme a quella prevista dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108, (*attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)*).

Anche per l'art. 11, si ritiene non sia necessaria alcuna norma interna di adeguamento.

Alla luce delle considerazioni innanzi espresse, è parere della scrivente Amministrazione che non sussistano particolari riserve all'accoglimento della proposta di Direttiva in esame, essendo la materia della salute e sicurezza nel settore della pesca compiutamente disciplinata nell'ordinamento nazionale, in maniera conforme alle prescrizioni dell'Accordo sopra citato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia Lopez', written in a cursive style.

<p><b>Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO</b></p> <p><b>recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro</b></p>	<p><b>Legislazione nazionale</b></p>	<p>Motivazione</p>
<p><b>Articolo 1</b></p> <p>La presente direttiva attua l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, dell'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.</p> <p>Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.</p>		
<p><b>Articolo 2</b></p> <p>1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.</p> <p>2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.</p> <p>3. L'applicazione e l'interpretazione</p>		<p>Non necessita di trasposizione</p>

della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.		
<p>Articolo 3</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p>		Conseguente in caso di trasposizione
<p>Articolo 4</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre [due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 5</p> <p>La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 6.</p>		
<p>Articolo 6</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL.</p>		
<p>Articolo 7</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		
<b>Allegato = Accordo delle pari sociali europee nel settore della pesca marittima del 12 maggio 2012</b>		
<b>PARTE 1</b>		
<b>DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>		
<b>DEFINIZIONI</b>		
<b>Articolo 1</b>		

<p>Ai fini del presente accordo si intende per:</p> <p>a) operazione di pesca: la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;</p> <p>b) pesca commerciale: tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;</p> <p>c) autorità competente: il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;</p> <p>d) consultazione: la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono;</p> <p>e) armatore o proprietario del peschereccio: armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio;</p> <p>f) pescatore: ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all'articolo 2, ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina;</p> <p>g) contratto di lavoro dei pescatori: un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio;</p> <p>h) peschereccio o nave: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo,</p>		
---	--	--

<p>indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale;</p> <p>i) lunghezza (L): il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;</p> <p>j) lunghezza fra le perpendicolari (LBP): la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare dietro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento;</p> <p>k) comandante: il pescatore che ha il comando di un peschereccio;</p> <p>l) servizio di reclutamento e di collocamento: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;</p> <p>m) agenzia privata di collocamento: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano loro compiti e ne controllano l'esecuzione.</p>		
<p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p>		
<p>Articolo 2</p> <p>1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il presente accordo si applica:</p> <p>a) a tutti i pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro su tutti i pescherecci adibiti alla pesca commerciale;</p> <p>b) a tutti gli altri pescatori che sono presenti sulla stessa nave insieme ai pescatori di cui alla lettera a), al fine</p>		

<p>di garantire la salute e la sicurezza generali.</p> <p>2. In caso di dubbio se una nave eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione.</p> <p>3. Ogni Stato membro, previa consultazione, può estendere, totalmente o in parte, ai pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri la protezione prevista dal presente accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.</p>		
<p>Articolo 3</p> <p>1. Qualora l'applicazione del presente accordo ponga particolari problemi di natura sostanziale tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di peschereccio dall'applicazione delle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse.</p> <p>2. Qualora si siano concesse le esenzioni di cui al paragrafo precedente, l'autorità competente adotta le misure del caso per estendere progressivamente le prescrizioni del presente accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci interessati entro il periodo massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.</p>		
<p>3. L'applicazione del presente articolo non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.</p>		
<p>Articolo 4</p> <p>Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che garantiscano ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo.</p>		

<p><b>PARTE 2</b>  <b>PRINCIPI GENERALI</b>  <b>RESPONSABILITÀ DEGLI</b>  <b>ARMATORI DI PESCHERECCI,</b>  <b>DEI COMANDANTI E DEI</b>  <b>PESCATORI</b></p>		
<p>Articolo 5  1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE.  2. All'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi del presente accordo.  3. Al fine di garantire la sicurezza dei pescatori a bordo e l'esercizio in sicurezza della nave le responsabilità del comandante comprendono tra l'altro:  a) provvedere alla supervisione e garantire che, nella misura del possibile, i pescatori svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;  b) gestire i pescatori, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la salute, compresa la prevenzione dell'affaticamento;  c) facilitare la formazione a bordo per sensibilizzare alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro; e  d) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dei servizi di guardia e delle relative buone pratiche marittime.  4. L'armatore del peschereccio non limita la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione che, secondo il giudizio professionale del comandante, risulti necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo o della nave e per la sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione.  5. I pescatori si conformano agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.</p>	<p><b>Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298</b>  <b>"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"</b></p> <p>Art.3. Obblighi dell'armatore.  1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.  2. In particolare, l'armatore:  a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;  b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;  c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;  d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;  e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;  f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;  g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla</p>	

sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;

h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.

**Decreto Legislativo 27 luglio  
1999, n. 271**

*"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*

Art. 5

Misure generali di tutela

1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:

a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo;

b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella

definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;

- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) misure di protezione collettiva ed individuale;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;
- l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);
- m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) idonee misure igieniche;
- o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;
- p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
- q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
- s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.

2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.

#### Art. 6

Obblighi dell'Armatore e del Comandante

1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il

	<p>piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;</li><li>b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;</li><li>c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.</li></ul> <p>2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;</li><li>b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;</li><li>c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;</li><li>d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio.</li></ul> <p>3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.</p> <p>4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con</p>	
--	---	--

equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.

5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:

a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;

b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;

c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;

d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;

e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;

f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;

g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;

h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza

adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;

i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;

l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;

m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni", di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;

n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;

o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);

p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;

q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;

6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).

Art. 7

Obblighi del Comandante della nave

1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché' dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:

a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;

b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;

c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;

d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;

e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui si verificano a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.

#### Art. 8

##### Obblighi del lavoratore marittimo

1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, deve:

a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;

b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di

	<p>bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;</p> <p>d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;</p> <p>e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;</p> <p>f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;</p> <p>g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.</p>	
<p><b>PARTE 3</b>  <b>PRESCRIZIONI MINIME PER IL LAVORO A BORDO DI PESCHERECCI</b>  <b>ETÀ MINIMA</b></p>		
<p>Articolo 6  1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE.</p>	<p><b>Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108</b>  <i>“Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)”</i></p> <hr/> <p>Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione  1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.  2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione</p>	

<p>2. L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare un'età minima di 15 anni per coloro che non sono più soggetti all'obbligo scolastico previsto dalla legislazione nazionale e che seguono una formazione professionale nel settore della pesca.</p> <p>3. L'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, può autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In tali casi, essa stabilisce, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti.</p> <p>4. L'età minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani, non è inferiore a 18 anni.</p> <p>5. I tipi di attività cui si applica il paragrafo 4 sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente, previa consultazione, tenuto conto dei rischi connessi e delle norme internazionali applicabili.</p> <p>6. L'esercizio delle attività di cui al paragrafo 4 del presente articolo a partire dai 16 anni di età, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno ai sensi della legislazione nazionale, può essere autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o per decisione della competente autorità, previa consultazione, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale,</p>	<p>marittima.</p> <p>3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.</p> <hr/> <p><b>Legge 17 ottobre 1967, n. 977</b> Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.</p> <p><i>Requisiti di età e di istruzione</i> Art. 6.</p> <p>1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.</p> <p>2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.</p> <p>3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente</p>	
--	---	--

<p>l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto adeguate specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. Sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 94/33/CE.</p>	<p>della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione. 6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.</p> <p>Allegato I.</p> <p>I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. ((2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)) ((3. Agenti chimici: a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo: - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); -</p>	
--	--	--

	<p>esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317); - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341); - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) piombo e composti; d) amianto.) II. Processi e lavori: ((1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.) 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione</p>	
--	---	--

	<p>di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e</p>	
--	---	--

<p>7. È vietato assumere pescatori di età inferiore a 18 anni per il lavoro notturno. Ai fini del presente articolo il "periodo notturno" è definito conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Esso comprende un periodo di almeno nove ore, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della limitazione relativa al lavoro notturno, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 94/33/CE, qualora:</p> <p>a) si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure</p> <p>b) la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino durante il periodo notturno e qualora, previa consultazione, l'autorità decida che il lavoro non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere.</p> <p>8. Il presente articolo non pregiudica eventuali obblighi assunti dallo Stato membro con la ratifica di qualsiasi convenzione internazionale in materia di lavoro che garantiscano condizioni di maggiore protezione per i pescatori giovani interessati dal presente articolo.</p>	<p>artificiali. 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.</p> <hr/> <p><b>Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108</b></p> <p>Art. 3</p> <p>Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili</p> <p>Comma 8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.</p>	
<p>VISITA MEDICA Articolo 7</p>		

<p>1. Nessun pescatore opera a bordo di un peschereccio senza disporre di un certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità all'esercizio delle sue mansioni.</p> <p>2. L'autorità competente, previa consultazione, può concedere deroghe all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni del peschereccio, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di attività e del tipo di attività di pesca.</p> <p>3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad un pescatore che operi a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resta normalmente in mare più di tre giorni. In casi urgenti l'autorità competente può consentire a un pescatore di lavorare su tale nave per un periodo limitato e specificato fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico, a condizione che il pescatore sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.</p>		
<p>Articolo 8</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano:</p> <p>a) la natura delle visite mediche;</p> <p>b) la forma e il contenuto dei certificati medici;</p> <p>c) il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;</p> <p>d) la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici;</p> <p>e) il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro,</p> <p>i) nel caso sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al lavoro che può essere svolto;</p> <p>ii) nel caso in cui l'interessato, nel corso della visita, abbia dichiarato di</p>		

<p>ritenersi non idoneo a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio, ma il medico esaminatore abbia rilasciato un certificato medico attestante che l'interessato è comunque idoneo dal punto di vista medico a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio;</p> <p>iii) nel caso in cui all'interessato sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al tipo di lavoro che può svolgere, se non sono più presenti le motivazioni mediche di tale rifiuto;</p> <p>f) altre prescrizioni pertinenti.</p>		
<p>Articolo 9</p> <p>Oltre alle prescrizioni minime di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, o che normalmente resta in mare più di tre giorni:</p> <p>a) il certificato medico del pescatore deve dichiarare almeno:</p> <p>i) che l'udito e la vista del pescatore interessato sono soddisfacenti per svolgere le mansioni dell'interessato a bordo, e</p> <p>ii) che il pescatore non soffre di condizioni mediche che potrebbero aggravarsi con il servizio in mare, renderlo non idoneo a tale servizio oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo;</p> <p>b) il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i pescatori minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità è di un anno;</p> <p>c) se il periodo di validità di un certificato scade durante un viaggio, il certificato resta valido fino al termine del viaggio.</p>		
<p><b>PARTE 4</b> <b>CONDIZIONI DI SERVIZIO</b></p>		
<p><b>EQUIPAGGIO</b></p> <p>Articolo 10</p> <p>1. Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente.</p>		

<p>2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori.</p> <p>3. L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa:</p> <p>a) vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell'articolo 11 in appresso;</p> <p>b) attui il paragrafo 2 del presente articolo; e</p> <p>c) non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori.</p>		
<p><b>ORE DI LAVORO E DI RIPOSO</b>  <b>Articolo 11</b></p> <p>1. a) Gli articoli da 3 a 6, l'articolo 8 e l'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE non si applicano ai pescatori cui si applica il presente accordo.</p> <p>b) Ogni Stato membro adotta però disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano ai pescatori il diritto a un riposo adeguato e che le ore di lavoro dei pescatori siano entro il limite di 48 ore medie di lavoro settimanale, calcolate su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi.</p> <p>2. a) Entro i limiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta, previa consultazione, le misure necessarie affinché, in funzione della necessità di proteggere la sicurezza e la salute dei pescatori e al fine di limitare l'affaticamento:</p> <p>i) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; oppure</p> <p>ii) sia garantito un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.</p> <p>b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili</p> <p>L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili).</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliera, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.</p>	

<p>riposo è stabilito da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o contratti collettivi o accordi tra le parti sociali del settore.</p> <p>3. I limiti delle ore di lavoro o delle ore di riposo sono i seguenti:</p> <p>a) il numero massimo delle ore di lavoro non è superiore:</p> <p>i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore, e</p> <p>ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;</p> <p>oppure</p> <p>b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore:</p> <p>i) a dieci ore per ogni periodo di 24 ore, e</p> <p>ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.</p> <p>4. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non supera le 14 ore.</p> <p>5. Nel rispetto dei principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai limiti stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4, tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe seguono, per quanto possibile, le norme fissate, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori.</p> <p>Tali deroghe possono essere stabilite da:</p> <p>a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione e a condizione che si incoraggi il dialogo sociale in tutte le forme pertinenti; oppure</p> <p>b) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.</p> <p>6. Se sono consentite le deroghe di cui al paragrafo 5 ai limiti stabiliti nel paragrafo 3, i pescatori interessati beneficiano di periodi di riposo compensativi appena possibile.</p>	<p>2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:</p> <p>a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:</p> <p>1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e</p> <p>2) 72 ore su un periodo di sette giorni;</p> <p>ovvero</p> <p>b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:</p> <p>1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e</p> <p>2) 77 ore su un periodo di sette giorni.</p> <p>3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.</p> <p>4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.</p> <p>5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.</p> <p>6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.</p> <p>7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la</p>	
--	---	--

<p>7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di un peschereccio di richiedere ad un pescatore di svolgere le ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o della cattura, o per fornire assistenza ad altre imbarcazioni o persone in pericolo in mare. Il comandante può pertanto sospendere le ore di riposo programmate e chiedere ad un pescatore di svolgere tutte le ore di lavoro necessarie fino al ripristino di condizioni normali. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni normali, il comandante provvede affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo di riposo beneficino di un periodo di riposo adeguato.</p> <p>8. Ciascuno Stato membro può disporre che i pescatori a bordo di</p>	<p>fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.</p> <p>9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:</p> <p>a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché</p> <p>b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.</p> <p>10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.</p> <p>11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:</p> <p>a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;</p> <p>b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.</p> <p>12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».</p> <p>Art. 8. Ferie</p>	
---	---	--

<p>pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione che in virtù della normativa o della prassi nazionale non possono operare in un determinato periodo dell'anno civile superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali a norma dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE nel corso di tale periodo.</p>	<p>1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.</p> <p>2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.</p>	
<p><b>RUOLO DELL'EQUIPAGGIO</b>  <b>Articolo 12</b>  Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.</p>		
<p><b>CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI</b>  <b>Articolo 13</b>  Gli articoli da 14 a 18 si applicano fatta salva la direttiva 91/533/CEE.</p>		
<p><b>Articolo 14</b>  Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure:  a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro dei pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e  b) che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo.</p>		
<p><b>Articolo 15</b>  Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:  a) le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione;  b) se applicabile, la tenuta di registri</p>		

<p>dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e</p> <p>c) i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.</p>		
<p>Articolo 16</p> <p>Il contratto di lavoro dei pescatori, una copia del quale è fornita al pescatore interessato, è tenuto a bordo a disposizione del pescatore e, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di altre parti interessate su richiesta.</p>		
<p>Articolo 17</p> <p>Gli articoli da 14 a 16 e l'allegato I del presente accordo non si applicano all'armatore di un peschereccio che lavora da solo sulla propria imbarcazione.</p>		
<p>Articolo 18</p> <p>Spetta all'armatore del peschereccio fare in modo che ogni pescatore abbia una copia scritta del contratto di lavoro dei pescatori, firmata da tutte le parti di tale contratto, che garantisce al pescatore condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo del peschereccio secondo quanto previsto dal presente accordo.</p>		
<p>RIMPATRIO</p> <p>Articolo 19</p> <p>1. Ogni Stato membro provvede affinché i pescatori a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione che entra in un porto straniero abbiano diritto al rimpatrio nel caso in cui il contratto di lavoro di un pescatore sia scaduto, o sia stato risolto per motivi giustificati da una o più parti, o il pescatore non sia più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro dei pescatori, o non possa eseguirle nelle circostanze specifiche. Ciò vale anche per i pescatori della stessa nave che vengono trasferiti per le stesse ragioni dalla nave in un porto straniero.</p> <p>2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sostenute dall'armatore del peschereccio, tranne nel caso in cui il pescatore, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure di carattere nazionale, risulti gravemente inadempiente a norma del contratto di lavoro.</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono, mediante disposizioni legislative,</p>		

<p>regolamentari o altre misure, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio ad un pescatore interessato dal paragrafo 1 del presente articolo, la durata massima dei periodi di servizio a bordo maturati i quali un pescatore ha diritto al rimpatrio e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio.</p> <p>4. Nel caso in cui l'armatore del peschereccio non provveda al rimpatrio di cui al presente articolo, lo Stato membro di bandiera della nave provvede al rimpatrio del pescatore interessato e ha il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute dall'armatore del peschereccio.</p> <p>5. Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell'armatore del peschereccio di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.</p>		
<p><b>SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO</b>  <b>Articolo 20</b></p> <p>1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, i servizi privati del mercato del lavoro sono i servizi di assunzione e di collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento.</p> <p>3. Ogni Stato membro:</p> <p>a) vieta ai servizi privati del mercato del lavoro di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire l'assunzione di pescatori; e</p> <p>b) impone che nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro sia sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore.</p> <p>4. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione C188 eserciti il proprio eventuale diritto di affidare, entro i limiti previsti dalla convenzione, alcune responsabilità stabilite dalla convenzione ad agenzie private di collocamento.</p>		
<p><b>PARTE 5</b>  <b>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b></p>		
<p><b>ALIMENTAZIONE E ALLOGGIO</b>  <b>Articolo 21</b></p> <p>1. Gli articoli da 22 a 25 si applicano</p>	<p><b>Allegato I al D.lgs n. 298/99</b></p>	

<p>fatta salva la direttiva 93/103/CE. 2. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.</p>		
<p>Articolo 22 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.</p>	<p>13. Alloggi. 13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonché contro esalazioni da altri locali che possano disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo. Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni. Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco. 13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa. Negli alloggi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata illuminazione con: illuminazione normale generale adeguata, illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori che riposano, illuminazione locale in ciascuna cuccetta. 13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura. 14. Impianti sanitari. 14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua corrente</p>	

	<p>calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono essere opportunamente aerati.</p> <p>14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui sistemare gli effetti personali.</p>	
<p>Articolo 23</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli alloggi a bordo dei pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione siano di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare tali misure riguardano, se del caso, i seguenti aspetti:</p> <p>a) l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi;</p> <p>b) la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine;</p> <p>c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;</p> <p>d) il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi;</p> <p>e) ubicazione, dimensioni, materiali da costruzione, arredamento e equipaggiamento delle cabine, delle mense e di altri locali destinati ad alloggi;</p> <p>f) servizi igienici, compresi i gabinetti e i lavabi, e la fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; e</p> <p>g) le procedure di esame dei reclami riguardanti alloggi che non rispondono alle prescrizioni del presente accordo.</p>	<p>4. Vie e uscite di sicurezza.</p> <p>4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.</p> <p>4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarvisi.</p> <p>In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.</p> <p>4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione e alla funzione specifica.</p> <p>Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere una capacità di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.</p> <p>4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità della normativa vigente. I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.</p> <p>4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione.</p> <p>5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.</p> <p>5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche</p>	

	<p>delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonché la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.</p> <p>5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.</p> <p>I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.</p> <p>La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.</p> <p>5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità della normativa vigente.</p> <p>Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.</p> <p>5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.</p> <p>5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.</p> <p>6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.</p> <p>Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.</p> <p>Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.</p> <p>7. Temperatura dei locali.</p> <p>7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.</p> <p>7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove</p>	
--	--	--

	<p>esistano deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.</p> <p>8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.</p> <p>8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.</p> <p>8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.</p> <p>8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità adeguata.</p> <p>8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.</p> <p>9. Pavimenti, pareti e soffitti.</p> <p>9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucchiolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.</p> <p>9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansioni e dell'attività fisica dei lavoratori.</p> <p>9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.</p> <p>10. Porte.</p> <p>10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.</p> <p>10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo</p>	
--	--	--

	<p>tempo e di mare agitato.</p> <p>11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.</p> <p>11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.</p> <p>11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.</p> <p>Allorché detta protezione è assicurata da una battagliola, questa deve avere una altezza di almeno un metro.</p> <p>11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Parapetti o dispositivi simili di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.</p> <p>11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.</p> <p>Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.</p> <p>11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.</p> <p>Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.</p> <p>12. Struttura dei posti di lavoro.</p> <p>12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.</p> <p>Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose</p>	
--	---	--

	<p>sia in termini di altezza che di superficie.</p> <p>12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa. Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo comma.</p> <p>12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli. I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.</p> <p>12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera. Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.</p> <p>12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.</p> <p>12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.</p> <p>12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.</p> <p>12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiere: dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti, dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.</p>	
<p>Articolo 24 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:</p>		

<p>a) gli alimenti trasportati e serviti a bordo abbiano un sufficiente valore nutrizionale e siano di qualità e in quantità sufficienti;</p> <p>b) l'acqua potabile sia di qualità e in quantità sufficienti; e</p> <p>c) gli alimenti e l'acqua siano forniti dall'armatore senza spese per i pescatori; conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro.</p>		
<p>Articolo 25</p> <p>Le disposizioni legislative regolamentari o altre misure adottate dagli Stati membri a norma degli articoli da 22 a 24 danno piena attuazione all'allegato II del presente accordo.</p>		
<p>TUTELA DELLA SALUTE E CURE MEDICHE;</p> <p>TUTELA IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO O DECESSO CONNESSI AL LAVORO</p>		
<p>Articolo 26</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione:</p> <p>a) abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave;</p> <p>b) riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova</p> <p>i) a bordo, o</p> <p>ii) sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore;</p> <p>e</p> <p>c) abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti.</p>		
<p>Articolo 27</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché la tutela della salute e le cure</p>		

<p>mediche di cui all'articolo 26, punto b):</p> <p>a) siano soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/29/CEE e dell'articolo 28 del presente accordo se il pescatore è a bordo; nonché</p> <p>b) comprendano i trattamenti medici e l'assistenza e il sostegno materiale connessi durante un trattamento medico se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale.</p>		
<p>Articolo 28</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:</p> <p>a) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/29/CEE, i prodotti medicinali e le attrezzature mediche presenti a bordo di un peschereccio dipendano anche dalla zona di attività;</p> <p>b) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE, la formazione speciale erogata ai pescatori tenga conto anche del numero di pescatori imbarcati, della zona di attività e della lunghezza del viaggio;</p> <p>c) le guide di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano redatte in una lingua e in un formato comprensibili ai pescatori che hanno ricevuto la formazione di cui alla lettera b) del presente articolo;</p> <p>d) le consultazioni mediche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano disponibili anche attraverso la comunicazione satellitare e affinché i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, ai fini di ottenere tali consultazioni, siano attrezzati per la comunicazione via radio o satellitare; e</p> <p>e) i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione rechino una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o l'ultima edizione della Guida medica navale internazionale.</p>		
<p>Articolo 29</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure</p>		

<p>affinché:</p> <p>a) nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro, le cure mediche di cui all'articolo 26, lettera b), e all'articolo 28, siano fornite gratuitamente ad ogni pescatore; e affinché</p> <p>b) fino al rimpatrio del pescatore, l'armatore del peschereccio paghi le spese delle cure mediche dalle quali il pescatore è esentato a norma del paragrafo a) del presente articolo, nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale; e affinché</p> <p>c) l'armatore del peschereccio sia responsabile del pagamento delle spese delle cure mediche previste all'articolo 26, lettera c), nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale.</p>		
<p>Articolo 30</p> <p>Le leggi o le norme nazionali possono consentire l'esonero dell'armatore del peschereccio dalla responsabilità di sostenere le spese delle cure mediche di cui all'articolo 29, lettere b) e c), qualora la lesione non sia stata subita nel corso del servizio del peschereccio o la malattia o l'infermità sia stata tenuta celata in sede di ingaggio o l'armatore del peschereccio dimostri che la lesione o la malattia dipende da un comportamento doloso del pescatore.</p>		
<p>Articolo 31</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta misure per garantire ai pescatori, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi, protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro.</p> <p>2. In caso di lesioni dovute a malattie professionali o infortunio sul lavoro, il pescatore ha accesso al relativo risarcimento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.</p> <p>3. Nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non prevede la protezione di cui ai paragrafi 1, e di conseguenza 2, del presente articolo nel suo sistema di sicurezza sociale, ne è responsabile l'armatore del</p>		

peschereccio.		
<p>Articolo 32</p> <p>Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli articoli 29 e 31 può essere assicurata mediante:</p> <p>a) un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure</p> <p>b) regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri.</p>		
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI		
<p>Articolo 33</p> <p>Gli articoli da 34 a 36 si applicano fatte salve la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 92/29/CEE e la direttiva 93/103/CE.</p>		
<p>Articolo 34</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:</p> <p>a) la prevenzione degli infortuni professionali, delle malattie professionali e dei rischi connessi al lavoro a bordo dei pescherecci, incluse la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione e le istruzioni per i pescatori a bordo;</p> <p>b) la formazione dei pescatori all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati;</p> <p>c) gli obblighi degli armatori dei pescherecci, dei pescatori e degli altri soggetti interessati, tenendo debitamente conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore a 18 anni;</p> <p>d) la denuncia degli infortuni a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione e le relative indagini; e</p> <p>e) la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o, previa consultazione, di altri organismi appropriati.</p>	<p><b>Dlgs 271/99</b></p> <p>Art. 6, Obblighi dell'Armatore e del Comandante ( citato)</p> <p>Art. 25</p> <p>Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca</p> <p>1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unita sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave.</p> <p>2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.</p> <p>Art. 26</p> <p>Statistiche sugli infortuni</p> <p>1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattività del lavoratore marittimo, è segnalato dall'Autorità marittima che ha svolto</p>	

	<p>l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.</p> <p>2. L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.</p> <p>3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>Informazione e formazione dei lavoratori marittimi</p> <p>1. L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;</li><li>b) le misure e le attivita' di protezione adottate;</li><li>c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;</li><li>d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;</li><li>e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;</li><li>f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.</li></ul> <p>2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla</p>	
--	---	--

	<p>tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.</p> <p>3. La formazione deve avvenire in occasione:  a) dell'imbarco;  b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;  c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.</p> <p>4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.</p> <p>5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca , tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo.  Dlgs 298/99</p> <p>Art.4. Requisiti di sicurezza e di salute.</p> <p>1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.</p>	
<p>Articolo 35  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i</p>	<p><b>Dlgs 298/99</b>  <b>Art. 5. Informazione dei lavoratori.</b></p>	

<p>pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio.</p> <p>2. L'autorità competente:</p> <p>a) previa consultazione, impone che l'armatore del peschereccio, in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi e alla prassi nazionali, stabilisca procedure a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi per il peschereccio in questione; e</p> <p>b) prescrive che gli armatori dei pescherecci, i comandanti, i pescatori e gli altri soggetti interessati ricevano in misura sufficiente e adeguata orientamento, materiale formativo o altre informazioni adeguate su come valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute a bordo dei pescherecci.</p> <p>3. Gli armatori dei pescherecci:</p> <p>a) provvedono a che ogni pescatore a bordo sia dotato di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuali;</p> <p>b) garantiscono che ogni pescatore a bordo abbia ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza approvata dall'autorità competente; e</p> <p>c) garantiscono che i pescatori conoscano sufficientemente e ragionevolmente le attrezzature e il loro funzionamento, comprese le pertinenti misure di sicurezza, prima di utilizzare le attrezzature o di partecipare alle operazioni pertinenti.</p>	<p>1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.</p> <p><b>Art.6. Formazione dei lavoratori.</b></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:</p> <p>a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;</p> <p>b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;</p> <p>c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).</p> <p><b>Art.7. Formazione del comandante della nave da pesca.</b></p> <p>1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:</p> <p>a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;</p> <p>b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;</p> <p>c) la navigazione e le comunicazioni</p>	
--	---	--

	via radio, comprese le procedure.	
<p>Articolo 36</p> <p>La valutazione dei rischi in relazione alle attività di pesca si effettua con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti secondo il caso.</p>		
<p>PARTE 6</p> <p>MODIFICHE</p>		
<p>Articolo 37</p> <p>1. In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati.</p> <p>2. In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.</p>		
<p>PARTE 7</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p>		
<p>Articolo 38</p> <p>Le parti firmatarie subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore fino alla data di entrata in vigore della convenzione. La convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state registrate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro le ratifiche di dieci Stati membri dell'OIL, otto dei quali siano Stati costieri.</p>		